

20/3/96

Accordo Gestione E.B.E.R. di Bacino

Premesso che la crescita quantitativa e qualitativa delle attività svolte dall'E.B.E.R., impone alle parti sociali costituenti l'Ente Bilaterale tramite deliberati dell'Assemblea e del Comitato di gestione, da esse nominati, un adeguamento delle modalità gestionali e dell'utilizzo delle risorse previste dagli accordi e destinati al funzionamento delle strutture degli E.B.E.R. di Bacino.

L'obiettivo prioritario, che va realizzato è quello di mantenere un equilibrio sostanziale fra prestazioni erogate e costi di gestione dell'Ente, e di predisporre che tutti gli atti amministrativi siano improntati ad una puntuale verifica da parte degli organismi responsabili che sono: l'Assemblea regionale, il Comitato di gestione regionale la Presidenza ed i Sindaci revisori. Tale obiettivo va raggiunto, con il pieno coinvolgimento dei Comitati di gestione territoriali ed in particolare convocando periodicamente i Presidenti ed i Vice Presidenti degli E.B.E.R. di Bacino.

Vanno rese sempre più funzionali le strutture degli E.B.E.R. di Bacino per consentire un pieno e puntuale sviluppo delle attività operative nel territorio attraverso una reale autonomia delle strutture stesse dalle sedi associative.

L'obiettivo, quindi, di questa fase di nuova organizzazione del sistema degli E.B.E.R., è quello di realizzare la massima efficienza gestionale e la sua trasparenza economica per garantire una nuova fase di sviluppo delle relazioni sindacali a fronte di ulteriori materie demandate alla gestione territoriale.

Ciò premesso, le parti demandano al Comitato di Gestione l'assunzione delle seguenti decisioni:

a) Provvedere, entro la metà del 1996, alla sistemazione in locali autonomi dell'Ente Bilaterale territoriale (possibilmente presso strutture pubbliche o strutture bilaterali già esistenti) uscendo dalle sedi presso le OO.AA. dotando i Bacini di sedi, personale ed attrezzature idonee.

Quanto disposto sarà a carico del bilancio regionale e attuato dalla Direzione attraverso gli opportuni atti amministrativi.

b) Le risorse imputate agli E.B.E.R. di Bacino sono le seguenti:

b1) L. 1.500 per dipendente destinate dal Fondo di Rappresentanza Sindacale;

b2) le risorse eventualmente destinate dal Fondo Formazione Teorica e/o da altri fondi regionalmente definiti.

L'utilizzo delle risorse indicate al punto b1 riguarderà le attività di promozione, informazione, studio e ricerca, sarà deliberato dal Comitato di gestione territoriale e, previa presentazione di pezze giustificative, gli importi saranno erogati dal conto corrente regionale.

c) Canalizzare in un unico conto corrente bancario regionale tutte le risorse destinate alle attività di bacino imputate e suddivise per singolo Bacino. Conseguentemente saranno rinnovate le deleghe alla firma degli assegni, demandate precedentemente al Comitato di Gestione di Bacino. Presso il Bacino sarà attivato un fondo spese, fino a un massimo di L. 2.000.000, per le spese correnti di rappresentanza.

d) Ai Bacini che hanno accumulato utili di gestione negli anni precedenti, verrà riconosciuta una dotazione aggiuntiva, accantonata presso il conto corrente regionale, delle quote previste al punto b1, limitatamente al complessivo del fondo accantonato.

e) Il Comitato di Gestione dell'E.B.E.R. provvederà a modificare i regolamenti dei singoli Fondi.

Bologna, 20 marzo 1996

CNA
CONFARTIGIANATO
CASA
CLAAI

CGIL
CISL
UIL

20/3/96

Allegato 1: delibera E.B.E.R.

Organizzazione in ambito regionale delle strutture E.B.E.R. di Bacino

- 1) In ognuno dei Bacini previsti da accordi sindacali regionali vengono decentrate delle unità gestionali locali di derivazione dell'E.B.E.R. chiamate "E.B.E.R. DI BACINO".
- 2) Le funzioni degli "E.B.E.R. DI BACINO" sono:
 - gestione territoriale di quanto specificamente demandato dai regolamenti dei singoli Fondi regionali;
 - costituzione di eventuali Commissioni e Sottocommissioni di Bacino per gli adempimenti previsti dagli accordi interconfederali regionali e da quanto espressamente previsto dallo Statuto dell'E.B.E.R.
- 3) Struttura dell' "E.B.E.R. DI BACINO".
In ogni Bacino viene costituito un Comitato di Gestione Paritetico composto da un massimo di 12 componenti. Viene nominato un Presidente di spettanza delle OO.AA. e un Vice presidente di spettanza delle OO.SS. I componenti vengono indicati dai soci fondatori e possono essere sostituiti in qualsiasi momento dai soci stessi.
- 4) L' "E.B.E.R. DI BACINO" si costituisce su delega dell'E.B.E.R. e rimarrà in funzione fino a revoca dell'E.B.E.R. stesso.
- 5) Per quanto non specificato nella presente articolazione si rimanda allo Statuto dell'E.B.E.R.
- 6) I singoli Comitati di Gestione di bacino si muniranno di propri regolamenti che dovranno essere espressamente approvati dall'E.B.E.R.

Allegato 2: delibera Fondo Relazioni Sindacali

Regolamento

1. Il Comitato di Gestione di cui all'art. 12 dello Statuto delega l'E.B.E.R. (Ente Bilaterale dell'Emilia Romagna) ad amministrare le quote annuali versate dalle imprese al Fondo Relazioni Sindacali in forza dell'A.I. 21/7/1988.
2. Nell'ambito dell'E.B.E.R., in attuazione di quanto stabilito dal punto 1 del protocollo per il regolamento del Fondo Relazioni Sindacali dell'accordo interconfederale del 21/7/1988, la titolarità dei fondi raccolti viene affidata ad una commissione costituita dalle OO.AA. firmatarie, con controllo permanente delle OO.SS.
3. Le quote nominali raccolte, al netto delle spese di gestione amministrativa, saranno utilizzate, attraverso l'E.B.E.R., dietro mandato del Comitato di Gestione, per i seguenti scopi:
 - a) 5/6 per l'attività di rappresentanza sindacale attraverso l'erogazione alle OO.SS. sulla base dei delegati presenti sul territorio ai sensi dell'A.I. 21/7/1988.
 - b) 1/6 per la realizzazione di attività congiunte programmate in sede bilaterale relativamente a promozione, informazione, studio e ricerca.
4. All'inizio di ogni anno le OO.SS. regionali dovranno comunicare al Comitato di Gestione:
 - a) le richieste di liquidazione per i costi sostenuti da parte sindacale per la realizzazione della rappresentanza di bacino;
 - b) attraverso lettera unitaria, le rappresentanze di Bacino e le modalità di versamento dei fondi raccolti nell'anno precedente.Le richieste di liquidazione saranno soddisfatte dal Fondo sentito il parere della commissione di cui al punto 2.
5. In assenza della lettera di presentazione unitaria, di cui al punto 4 lettera a), sottoscritta dai legali rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, la quota di spettanza rimarrà giacente presso il Fondo stesso.
6. Su richiesta unitaria delle OO.SS. regionali, compatibilmente con le quote incassate, il Comitato di Gestione potrà autorizzare l'E.B.E.R., sentita la Commissione di cui al punto 2, ad erogare anticipi sulle quote di spettanza.
7. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 1/1/1996.